

degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 29 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del comune. »

Metto ai voti quest'articolo 30.

(È approvato.)

« Art. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

« L'appello deve essere presentato entro il giorno 10 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè si impugna una iscrizione.

« Può essere anche presentato all'ufficio comunale, afinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta. »

**BUONAVOGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BUONAVOGLIA.** Nell'articolo 31 è detto: « l'appello deve esser presentato, ecc. » e poi dice: « deve esser notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè si impugna una iscrizione. »

Dal complesso della legge risulta che tutti gli atti, o almeno la maggior parte, sono fatti dall'agente delle tasse oppure dagli esattori comunali, senza pagare dritti. Ma la parola *notificazione* importerebbe l'idea che l'atto dovesse esser fatto per mezzo d'uscieri. Ora chi volesse impugnare la iscrizione o la cancellazione di diversi individui malamente iscritti, sarebbe obbligato a fare tanti atti per mezzo dell'uscieri della pretura, il che importerebbe una grave spesa. Quindi se la Commissione credesse, io opinerei che la notificazione si potesse fare gratuitamente per mezzo dell'inserviente comunale, o dell'uscieri del giudice conciliatore o della pretura.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buonavoglia, abbia la compiacenza di mandare scritto il suo emendamento.

Poi prego ancora una volta i colleghi, che intendessero presentare degli emendamenti, di mandarli per tempo, perchè si possano far stampare.

Onorevole Buonavoglia, ella ha formulato un pensiero, non un emendamento. Ne do lettura:

« Il sottoscritto propone che la notificazione, di

cui è parola al secondo alinea dell'articolo 31, sia fatta gratuitamente per mezzo degli uscieri di pretura o dei giudici conciliatori o messi comunali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**COPPINO, relatore.** Veramente non essendo una proposta, bisognerebbe che la Commissione la ricevesse in forma legale. Ma la Commissione avverte che pare a lei che il pensiero dell'onorevole deputato Buonavoglia sia questo: Ciascun cittadino ha facoltà di appellare contro il rigetto di un reclamo. Questo è il principio dell'articolo 31. Però questo appello che ciaschedun cittadino ha diritto di fare deve essere presentato alla Commissione elettorale e notificato allo interessato. L'onorevole Buonavoglia dice questo: ma se io che appello perchè hanno rigettato un reclamo, sia d'iscrizione, sia di reiezione, debbo notificarlo allo interessato, debbo fare una spesa perchè non ho a mia disposizione un pubblico inserviente: e perciò domando di poter andare dagli inservienti del municipio o del conciliatore. Insomma vuole che gli inservienti pubblici si mettano a disposizione di un interesse privato perchè l'interessato non debba spender nulla.

Il concetto in generale risponderrebbe al pensiero che anima il legislatore, di rendere cioè almeno libere da ogni spesa tutte quelle operazioni per le quali si afferma o si contrasta il diritto all'elettore. Ma se questo è concetto che è nella legge, mi pare, poichè ho inteso male, anzi non l'ho inteso punto, ciò che ha detto l'onorevole Buonavoglia; mi pare, dico, che nascerebbe questo; che il comune e il conciliatore di questo piccolo comune, cesserebbero di avere a loro propria disposizione un usciere il quale dovrebbe servire tutti quei cittadini che hanno appellato.

Ma pare, o almeno pare alla Commissione, che in questa condizione di cose sia poco accettabile il mettere un messo pubblico a disposizione di un privato: il quale, è vero che crede di far valere un interesse generale, ma può anche essere un interesse passionato. Ma siccome per la legge (non so come la Camera giudicherà) coloro i quali hanno mosso una querela e furono disapprovati se apparve temeraria, sono sottoposti ad una multa, mi pare che qui non si debba favorire in modo così eccessivo coloro i quali vogliono appellare. Perciò la Commissione non approva il pensiero dell'onorevole Buonavoglia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buonavoglia, insiste ella nel suo emendamento?

**BUONAVOGLIA.** Poichè la Commissione si oppone lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare..